



PROVINCIA DI TARANTO

**REGOLAMENTO PROVINCIALE ATTUATIVO DELLO
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
LEGGE 27 LUGLIO 2000 N° 212**

Art. 1. Finalità

- 1) La Provincia di Taranto, con riferimento alle proprie entrate tributarie, esercita la funzione impositiva nel rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede, assicurando i diritti e le garanzie previste dal presente regolamento e dalle singole leggi d'imposta e dai vigenti regolamenti.

Art. 2. Principio di fissità

- 1) Le disposizioni del presente regolamento non possono essere abrogate o modificate da altre disposizioni regolamentari se non espressamente e con specifico riferimento a quelle abrogate o modificate.

Art. 3. Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie provinciali

- 1) Le deliberazioni recanti approvazione di tariffe devono menzionarlo nell'oggetto. Ciascun regolamento deve inoltre indicare l'oggetto nel titolo e la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
- 2) I regolamenti e i provvedimenti non aventi carattere ed oggetto tributario non possono recare disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle inerenti al regolamento o al provvedimento stesso.
- 3) Le modificazioni di regolamenti e di provvedimenti tributari devono riportare il testo delle disposizioni conseguentemente modificate.

Art. 4. Efficacia temporale

- 1) I regolamenti in materia di entrate tributarie e le deliberazioni recanti approvazione di tariffe non possono avere efficacia retroattiva, salvo che non contengano disposizioni più favorevoli per i contribuenti.
- 2) Le modificazioni relative ai tributi periodici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello della loro adozione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 54, d. lgs. 446 del 1997 e dell'art. 3, legge 212/2000.
- 3) Le disposizioni innanzi richiamate non possono prevedere adempimenti per i contribuenti prima di sessanta giorni dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 5. Informazione del contribuente

- 1) La Provincia di Taranto assume le iniziative idonee a favorire la conoscenza delle disposizioni tributarie provinciali, mettendo a disposizione dei contribuenti regolamenti e deliberazioni recanti approvazione di tariffe, anche mediante informazione telematica.

- 2) Vengono predisposti testi regolamentari coordinati che il contribuente potrà reperire presso il Settore Tributi e che potranno essere riportati sul sito internet della Provincia di Taranto.

Art. 6. Conoscenza degli atti e semplificazione

- 1) La Provincia di Taranto deve assicurare al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati mediante comunicazione nel luogo di effettivo domicilio, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini del procedimento cui si riferiscono. Qualunque comunicazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali.
- 2) La Provincia deve informare il contribuente circa gli elementi o le situazioni di fatto che comportino il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, chiedendogli di integrare o correggere gli atti che compromettono il riconoscimento anche parziale di un credito.

Art. 7. Motivazione degli atti

- 1) Gli atti tributari dell'Amministrazione Provinciale, o dei soggetti che esercitano per conto dell'Ente le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi provinciali, devono essere motivati secondo i criteri dell'art. 7, legge 212 del 2000 e dell'art. 6, d. lgs. 32 del 2001
- 2) Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione in materia di tributi locali devono essere motivati evidenziando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, a meno che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.

Art. 8. Interpello del contribuente

- 1) Il contribuente può inoltrare, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti casi concreti e personali che diano luogo ad obiettive situazioni di incertezza. In ogni caso non è ammesso interpello per questioni di misurazione delle dimensioni di spazi.
- 2) L'istanza deve recare l'indicazione delle generalità del ricorrente e del luogo in cui intende ricevere il parere, l'illustrazione degli elementi di fatto e di diritto tali da consentire il corretto inquadramento della questione sollevata, il riferimento a situazioni specifiche e personali, la soluzione prospettata dal contribuente e la sottoscrizione di quest'ultimo. L'istanza sprovvista degli elementi indicati nel presente comma si considera inammissibile ed è inidonea alla produzione degli effetti giuridici di cui al successivo quarto comma.
- 3) L'istanza va indirizzata al Presidente della Provincia il quale provvede a trasmetterla al funzionario responsabile competente in ragione del rapporto tributario sottostante. Essa può essere consegnata a mano ovvero spedita mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

- 4) La risposta deve recare la soluzione alla questione sottoposta e l'indicazione delle ragioni che hanno indotto a disattendere ovvero ad accogliere le conclusioni ipotizzate dal contribuente. La risposta deve essere comunicata al contribuente entro 120 giorni dalla data di inoltro mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso il recapito indicato dal richiedente. Nel caso di mancata risposta entro il termine predetto, la soluzione prospettata dal contribuente si considera accolta e condivisa dall'Ente con la conseguenza della nullità di ogni atto avente contenuto sanzionatorio o impositivo che non risulti difforme. In caso di risposta resa ovvero di silenzio, una volta decorso il termine di 120 giorni, non può essere proposto un nuovo interpello per le stesse questioni; in caso di proposizione l'istanza è da considerarsi inammissibile.
- 5) Nel caso in cui l'interpello sia proposto da un numero elevato di contribuenti per la stessa questione o per questioni analoghe, la Provincia può rispondere collettivamente, dandone comunicazione con mezzi idonei.

Art. 9. Tutela della buona fede e dell'affidamento

- 1) Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori, al contribuente qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Provinciale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori di quest'ultima.
- 2) In conformità a quanto stabilito dall'art. 10, terzo comma, legge 212/2000 e dell'art. 7, d. lgs. 32/2001 non sono punibili le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle funzioni di controllo dell'Amministrazione o degli altri soggetti di cui agli artt. 52 e 53, d. lgs. 446 del 1997, e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Art. 10. Ambito di applicazione

- 1) Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche con riferimento ai rapporti tra contribuenti e società miste ovvero altro ente investito di funzioni di accertamento e riscossione dei tributi locali.
- 2) Per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano alle entrate patrimoniali dell'Ente.

Art. 11. Modificazione di altre disposizioni regolamentari

- 1) Devono considerarsi abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrastanti con quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 12. Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2008.

RIFERIMENTI NORMATIVI AL REGOLAMENTO PROVINCIALE ATTUATIVO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

54. Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici.

1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione ⁽¹⁴³⁾.

1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

L. 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)

53. Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni.

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

L. 27 luglio 2000, n. 212 ⁽⁴⁾.

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

3. Efficacia temporale delle norme tributarie.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono ⁽⁴⁾.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

7. Chiarezza e motivazione degli atti.

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'[articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 ^(a).

Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'[articolo 16 della L. 27 luglio 2000, n. 212](#), concernente lo statuto dei diritti del contribuente

6. Disposizioni in materia di fiscalità locale.

1. All'[articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), concernente la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.».

2. Al [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), recante revisione ed armonizzazione di tributi locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, concernente la rettifica e l'accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità, dopo le parole: «apposito avviso motivato», sono aggiunte le seguenti:

«in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale»;

b) all'articolo 51, concernente l'accertamento ed il rimborso della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.»;

c) all'articolo 71, concernente l'accertamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.».

L. 27 luglio 2000, n. 212 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente

10. Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.

D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 ⁽²⁾.

Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della [L. 27 luglio 2000, n. 212](#), concernente lo statuto dei diritti del contribuente

7. Modifiche al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

1. Al [decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), concernente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, concernente le cause di non punibilità, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.»;

b) all'articolo 13, riguardante il ravvedimento, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 16, concernente il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.»;

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

52. *Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni.*

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi ⁽¹³⁷⁾.

3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa ⁽¹³⁸⁾.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) ;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) , è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata [legge n. 142 del 1990](#) , i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati

abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](#) , a prescindere dagli àmbiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse ⁽¹³⁹⁾;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) , se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](#) , ovvero con quella indicata dal [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

7. [Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni]

53. Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.

. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#) , tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del pubblico interesse, sentita la conferenza Stato-città, sono definiti le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonché ai casi di revoca e decadenza della gestione. Per i soggetti affidatari di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e altre entrate degli enti locali, che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997, può essere stabilito un periodo transitorio, non superiore a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e ai requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto ⁽¹⁴²⁾.

4. Sono abrogati gli articoli [da 25 a 34](#) del [D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507](#) , concernenti la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.